



# COMUNE DI ORSOGNA

## Provincia di Chieti

### ***REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNE DI ORSOGNA (CH)***

---

**L'Ufficio Tecnico Comunale**

---

# INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>TITOLO I - FINALITA' GENERALI</b>   | <b>3</b>  |
| ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE                                 | 3         |
| ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI   | 3         |
| <b>TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI</b>   | <b>4</b>  |
| ARTICOLO 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE   | 4         |
| ARTICOLO 4 - RUMORE INTERNO  | 4         |
| ARTICOLO 5 - RUMORE ESTERNO  | 4         |
| ARTICOLO 6 – ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE SORGENTI PERMANENTI                              | 5         |
| ARTICOLO 7 – CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LE SORGENTI FISSE                           | 5         |
| <b>TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE</b>                                       | <b>6</b>  |
| ARTICOLO 8 - CAMPO DI APPLICAZIONE   | 6         |
| ARTICOLO 9 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA  | 6         |
| ARTICOLO 10 – LIMITI ALLE ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO                                    | 7         |
| ARTICOLO 11 – LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE                  | 7         |
| ARTICOLO 12 – DURATA E ORARI DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE                                 | 8         |
| ARTICOLO 13 -UTILIZZO DI IMPIANTI DI DIFFUSIONE O MACCHINE RUMOROSE PER PUBBLICITÀ O VENDITA | 8         |
| <b>TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI</b>                                  | <b>8</b>  |
| ARTICOLO 14 - CAMPO DI APPLICAZIONE  | 8         |
| ARTICOLO 15 – ORARI DEI CANTIERI   | 8         |
| ARTICOLO 16 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA   | 9         |
| ARTICOLO 17 - EMERGENZE  | 10        |
| <b>TITOLO V –REQUISITI ACUSTICI PASSIVI</b>  | <b>10</b> |
| ARTICOLO 18 –TIPOLOGIA DI INTERVENTI   | 10        |
| ARTICOLO 19–IL CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO  | 10        |
| ARTICOLO 20 –IL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI        | 11        |
| <b>TITOLO VI -RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI</b>                                      | <b>11</b> |
| ARTICOLO 21 - DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO           | 11        |
| ARTICOLO 22 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO                                   | 11        |
| ARTICOLO 23 - LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO                                  | 12        |
| ARTICOLO 24 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE                                    | 12        |
| ARTICOLO 25 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO D'IMPRESA          | 13        |
| ARTICOLO 26 – TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO                            | 13        |
| <b>TITOLO VII - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI</b>                                  | <b>14</b> |
| ARTICOLO 27 ORDINANZE  | 14        |
| ARTICOLO 28 SANZIONI   | 14        |
| <b>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI</b>   | <b>15</b> |
| ARTICOLO 29 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI   | 15        |
| ARTICOLO 30 - ENTRATA IN VIGORE  | 15        |
| ARTICOLO 31 - ABROGAZIONI E VALIDITÀ   | 15        |
| ALLEGATO 1 – schemi esemplificativi verifica limiti  | 16        |

## **TITOLO I - FINALITA' GENERALI**

### ***Articolo 1 - Oggetto del regolamento e Campo di Applicazione***

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze della Città di Orsogna in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché dell'articolo 2 comma 6 della Legge Regionale n. 23 del 17/07/2007 " Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo".
2. Ricadono nelle specifiche di questo regolamento le seguenti attività:
  - a) Attività rumorose permanenti
  - b) Attività rumorose stagionali
  - c) Manifestazioni Temporanee Rumorose
  - d) Cantieri edili, stradali e assimilabili
  - e) Definizione delle modalità di rilascio di autorizzazioni e permessi riguardanti strumenti edilizi ed urbanistici disciplinati dalla Legislazione acustica vigente
  - f) Altre attività rumorose

### ***Articolo 2 - Definizioni***

Si definiscono:

- 1) attività rumorosa: attività sorgente di rumore in ambiente interno o esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, disturbo nella tutela paesaggistica del territorio tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- 2) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- 3) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- 4) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- 5) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- 6) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
  - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  - valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
  - valori limite di immissione specifica: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una sorgente sonora misurato in prossimità dei ricettori.

- 7) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- 8) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- 9) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- 10) requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici in funzione della loro destinazione d'uso;
- 11) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995 e del D.Lgs 42/2017.

## **TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI**

### ***Articolo 3 - Campo di applicazione***

Sono regolamentate, in quanto attività rumorose permanenti, le seguenti sorgenti descritte in modo non esaustivo:

- a) attività industriali, artigianali e di servizio, esercizi commerciali, che comportano l'uso, nelle loro condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, apparecchiature, attrezzature, macchinari ed autoveicoli rumorosi;
- b) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
- c) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);

### ***Articolo 4 - Rumore interno***

Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3, lettera b) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 per ciò che attiene ai livelli di rumore presenti all'interno della struttura stessa.

### ***Articolo 5 - Rumore esterno***

1 Le attività indicate all'articolo 3 devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. I servizi e gli impianti fissi degli edifici adibiti ad uso comune, non devono rispettare i valori limite differenziali di immissione limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso, ma devono comunque rispettare i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica

comunale. Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 all'interno del fabbricato di cui sono a servizio.

3. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli (all'interno di piazzali e altre aree di pertinenza di stabilimenti di attività produttive) e al rumore antropico derivante dai clienti o avventori prodotto sia all'interno che all'esterno (nelle pertinenze attrezzate...) dei locali.

4. I gestori di locali pubblici, circoli privati ed esercizi commerciali sono tenuti ad attivare procedure di buon senso, affinché eventuali schiamazzi non avvengano nelle vicinanze dei locali o aree in gestione. Inoltre devono assicurare che i locali siano strutturati e che l'attività sia condotta in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere rilevanti, in particolar modo, tra le ore 22:00 e le ore 06:00. Resta l'obbligo, comunque, nello svolgimento del loro esercizio, di rispettare i limiti assoluti e differenziali stabiliti dal PCCA. Deve essere rivolta particolare attenzione, quando si utilizzano impianti di elettroamplificazione acustica, adottando tutte le precauzioni affinché le porte del locale restino chiuse in caso di produzione di rumore all'interno dello stesso. E' possibile adottare accorgimenti del tipo di porte a bussola per evitare il ponte acustico diretto tra interno del locale ed ambiente esterno

#### ***Articolo 6 – Attività di Manutenzione delle sorgenti permanenti***

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi in caso di operazioni di manutenzione di impianti e macchinari connessi alle attività fisse e permanenti è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

2. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità descritte al Titolo III del presente regolamento.

#### ***Articolo 7 – Certificazioni e Autorizzazioni per le sorgenti fisse***

1 Sono tenuti a presentare allo sportello comunale competente la documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica in base alle linee guida Regionali contenute nel DGR 770/P del 2011 della Regione Abruzzo, i titolari delle attività da realizzare, modificare, o potenziare elencate all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della Legge 26/10/1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare il DPR 227/2011, art.4).

2 La documentazione da trasmettere e le modalità di dichiarazione o autorizzazione delle attività sono regolamentate dal Titolo VI del presente documento.

3 Qualora per l'esercizio di attività rumorose non sia previsto o prescritto alcun titolo abilitativo e/o denuncia di inizio attività, il titolare dell'attività deve comunque depositare presso l'ufficio comunale competente la documentazione relativa all'impatto acustico, almeno trenta giorni prima dell'inizio effettivo dell'esercizio.

4. Per tutte le attività in regime di AUA la documentazione inerente la valutazione di impatto acustico, regolamentata dal DPR 59/2013 per ogni suo aspetto, deve essere presentata al S.U.A.P. (Sportello unico per le attività produttive) per via telematica insieme con tutta la

documentazione necessaria per l'istanza, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Abruzzo ed adottata nel DGR 812 del 5/12/2016

### **TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE**

#### ***Articolo 8 - Campo di applicazione***

1. Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, sagre, fiere, proiezioni cinematografiche, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
- d) manifestazioni quali luna park temporanei, circhi e simili;

#### ***Articolo 9 - Autorizzazioni in deroga***

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 7 comma 1 della Legge Regionale 23/2007, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività. Se l'organizzatore della manifestazione ritiene di superare i limiti acustici di immissione, emissione e differenziali previsti dal presente Regolamento e/o gli orari che vanno dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00, dovrà far pervenire al Dirigente competente specifica domanda di autorizzazione in deroga. Il Dirigente competente, valutate anche eventuali segnalazioni e/o lamentale pervenute e le eventuali motivazioni eccezionali e contingenti attinenti gli orari, rilascia l'autorizzazione in deroga, oppure emette provvedimento di diniego. L'Amministrazione Comunale nel provvedimento autorizzativo può imporre il rispetto di particolari prescrizioni volte a contenere il disturbo della cittadinanza. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche.

2. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nel DGR 770/P del 14/11/2011 della Regione Abruzzo e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Le autorizzazioni possono essere rilasciate con atto dirigenziale, l'amministrazione comunale si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista.

3. Per le attività temporanee che non riescano a garantire il rispetto del valore limite in facciata di Leq di 70 dBA, e che comunque non superino gli 85 dBA, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, previo nullaosta di Arta e Asl (che possono eventualmente segnalare specifiche prescrizioni in materia di orari,

di valori limite da non superare in facciata ai recettori più esposti, ovvero di monitoraggio fonometrico delle fasi più rumorose o dell'intero evento)

4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge) agli uffici comunali entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio della manifestazione. L'ufficio comunale competente non procederà al rilascio di autorizzazioni in deroga qualora le relative domande pervengano al di fuori del termine precedentemente indicato o risultino anche parzialmente incomplete o inesatte.

5. Nel caso di lamentele dei cittadini rese note dal Comando di Polizia Locale, il Dirigente dell'ufficio competente si riserva di non rilasciare e/o revocare l'autorizzazione in deroga rilasciata e/o di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione della manifestazione.

6. In caso di accertata non conformità dell'attività temporanea al contenuto dell'autorizzazione in deroga, in aggiunta alle sanzioni previste per legge, si riterrà decaduta la suddetta autorizzazione ed inoltre al soggetto richiedente l'autorizzazione decaduta non sarà concessa ulteriore autorizzazione in deroga per il tempo di almeno 3 mesi dall'accertamento.

7. L'autorizzazione in deroga potrà essere rilasciata dall'ufficio competente comunale previo controllo che non siano state richieste in prossimità del luogo ove dovrà svolgersi l'attività (almeno 300 metri di distanza dallo stesso) altre autorizzazioni in un arco temporale di 3 giorni dalla data dell'evento.

8. In caso di mancata risposta alla richiesta di autorizzazione in deroga dall'ufficio competente comunale essa si ritiene non concessa.

#### **Articolo 10 – Limiti alle attività a carattere temporaneo**

1. Le manifestazioni nel regime di deroga devono rispettare i limiti indicati nella tabella 1 per quanto riguarda i livelli sonori

TABELLA n. 1

| Tipologia di manifestazione  | Limite in facciata <sup>(1)</sup><br>LAeq (dBA) | Limite per il pubblico <sup>(2)</sup><br>LAeq (dBA) | Limite per il pubblico <sup>(2)</sup><br>LASmax (dBA) |
|--|---|---|---|
| all'aperto   | 70  | 95  | 102   |
| al chiuso (nelle strutture non dedicate espressamente agli spettacoli, tipo palasport etc. ) | 70  | 95  | 102   |
| all'aperto, di particolare richiamo per il pubblico  | 85  | 95  | 102   |

<sup>(1)</sup>"In facciata" vuol dire a distanza di 1 m. dalla stessa ed ad altezza di 1,5 m dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti);

#### **Articolo 11 – Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni temporanee**

1. Le attività di cui al presente titolo vanno autorizzate preferenzialmente nelle aree precedentemente individuate in sede di classificazione acustica comunale. In dette aree possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore le attività per un massimo di n° 10 giorni complessivi nell'arco del mese con limite orario alle ore 24.00 a.m.

2. Le predette attività, in casi particolari, potranno essere autorizzate anche in siti diversi e non compresi nell'elenco specifico del piano di classificazione acustica previa verifica di idoneità delle aree di volta in volta individuate

### **Articolo 12 – Durata e Orari delle manifestazioni temporanee**

1 Lo svolgimento delle attività temporanee autorizzate dovranno essere svolte con le limitazioni di orario, durata e reiterazione temporale riportate alla tab. 2 del DGR 770/P del 2011 e qui sotto riportate:

TABELLA n. 2

| Tipologia della Manifestazione   | Durata oraria massima | Numero massimo di giorni al mese per sito | Limite orario di cessazione dell'evento |
|--|-----------------------|---|---|
| Concerti all'aperto  | 4 h                   | 10  | Ore 24:00                               |
| Concerti al chiuso in strutture non dedicate agli spettacoli (es. palasport)   | 4 h                   | 1   | Ore 24:00                               |
| Discoteche all'aperto e simili   | 4 h                   | 1   | Ore 24:00                               |
| Attività musicali all'aperto (es. piano bar, trattenimenti danzanti esercitati a supporto di attività principali come bar, ristoranti, gelaterie ecc.) | 4 h                   | 4   | Ore 24:00                               |

### **Articolo 13 - Utilizzo di impianti di diffusione o macchine rumorose per pubblicità o vendita**

1. Nelle attività di vendita ambulante, compreso il mercato cittadino, è vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora con volume di suono tale da essere sensibile oltre le immediate vicinanze.

2. Tutti i macchinari utilizzati dalle attività di vendita ambulante che rappresentano sorgenti acustiche significative devono essere installate in posizioni tali da minimizzare le emissioni sonore presso i ricettori più vicini e sono tenute al rispetto dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997

## **TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

### **Articolo 14 - Campo di applicazione**

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dal soggetto committente e dalla loro durata, fermo restando le disposizioni previste dall' art.21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285. Per tali attività in ogni caso, sia per le misure in esterno che per quelle in interno, non si applica il valore limite di immissione differenziale, ne si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza

### **Articolo 15 – Orari dei cantieri**

1. L'attività legata ai cantieri si cui all' art. 14 può avere inizio a partire dalle ore 7,00 e deve terminare entro le ore 20,00 di qualsiasi giorno feriale. E' fatto, comunque, obbligo di sospendere le attività disturbanti riferibili all'impiego di macchine ed attrezzature rumorose,

dalle ore 13,00 alle ore 15,00 (ad esempio lavori di escavazione, demolizioni, impiego di martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, ecc.).

2. L' esecuzione di lavori connessi alla manutenzione del verde pubblico, quali potatura, l'abbattimento di alberi, lo sfalcio dell'erba e/o assimilabili, è consentita nei giorni feriali alle ore 7,00 alle ore 20,00. Tali attività sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga di cui all'art. 23 del presente regolamento fatto salvo il rispetto del limite di 70 dB(A) (limite mediato in 10 min) di immissione sonora in facciata ai ricettori maggiormente esposti.

### **Articolo 16 - Autorizzazioni in deroga**

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 7 della Legge Regionale 23/2007, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 21 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

3. Le domande di autorizzazione in deroga fino ai 70 dBA presso i ricettori più vicini devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), all' ufficio comunale competente almeno 10 giorni lavorativi dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose, per autorizzazioni oltre i 70 dBA, per le quali è necessario il nulla osta di altri Enti, almeno 30 giorni prima. Le domande devono essere conformi ai contenuti indicati nel DGR 770/P del 2011 della Regione Abruzzo e comprensive di Valutazione di Impatto Acustico del Cantiere con asseverazione delle emissioni previste presso i ricettori più disturbati e cronoprogramma dei lavori.

Nei casi di trasmissione del rumore per via prevalentemente strutturale (per esempio per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di singole unità abitative all'interno di fabbricati plurifamiliari) si applica il limite di 65 dBA con  $L_{eqA}$  misurato nell'ambiente disturbato, posto nel medesimo fabbricato, a finestre chiuse su  $TM = 10$  minuti.

In ogni caso, sia per le misure in esterno che per quelle in interno, non si applica il valore limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

4. La concessione delle autorizzazioni in deroga è concessa per un periodo massimo di 30 giorni con la possibilità di un solo periodo di proroga ben motivato e non maggiore di 15 giorni lavorativi.

5. Ai cantieri edili per la realizzazione di infrastrutture o interventi privati in vicinanza a zona urbana di durata maggiore di 24 mesi è possibile il rilascio dell'autorizzazione in deroga per un periodo maggiore di quello indicato al punto 5 del presente articolo con l'obbligo di presentazione di un piano di monitoraggio acustico dell' attività di cantiere che venga approvato dall' ufficio comunale competente. Il piano di monitoraggio dovrà contenere il tipo di verifiche previste, acustiche e non acustiche per il controllo delle emissioni sonore di cantiere. In particolare dovranno essere specificati: Metodi di verifica; Frequenza delle verifiche; Tempi

di restituzione dati; Tipologia di misurazioni: fisse, spot, ecc.; Parametri monitorati: Leq, Ln, analisi spettrale, ecc.; Postazioni di misura; Gestione delle emergenze.

### ***Articolo 17 - Emergenze***

1. I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, eccetera) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

## **TITOLO V – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI**

### ***Articolo 18 – Tipologia di Interventi***

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, a tutte le unità immobiliari con ambienti classificati come abitativi ed individuati dalla Tabella A del DPCM 5/12/97.

### ***Articolo 19 – Il Certificato Acustico di Progetto***

1. Il Certificato Acustico di Progetto costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti, ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) della Legge 447/95 e del DPCM 05.12.1997
2. Il Certificato Acustico di Progetto è redatto da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
3. La predisposizione del Certificato Acustico di Progetto è necessaria nell'ambito di tutte le procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili).
4. In caso di varianti, anche in corso d'opera, che influiscano sulle prestazioni acustiche, il Certificato Acustico di Progetto dovrà essere opportunamente integrato o nuovamente redatto.
5. Precisazioni e chiarimenti in merito al rispetto del DPCM 05.12.1997:
  - a) nei casi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, il Certificato Acustico di Progetto tiene conto solo dei requisiti acustici degli elementi costruttivi e degli impianti che verranno modificati. Qualora alcune o tutte le prestazioni normative non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora, in base a valutazioni tecniche, economiche o di necessità di restauro conservative di edifici storici, non possa essere garantito, in fase progettuale, il raggiungimento dei requisiti del DPCM 05.12.1997, la progettazione dovrà comunque tendere al miglioramento delle prestazioni passive e nel Certificato Acustico di Progetto dovrà essere indicata la prestazione garantita
  - b) nel caso di strutture di confine tra unità immobiliari a destinazione diversa si applica il valore limite di potere fonoisolante apparente più restrittivo;
  - c) ai fini dell'applicazione del limite di livello di rumore di calpestio dei solai i valori limite sono da considerare riferiti all'ambiente disturbante e non al disturbato, in modo che i limiti più restrittivi si applichino alle attività potenzialmente più disturbanti

6. La progettazione architettonica deve considerare il possibile utilizzo di specifiche soluzioni architettoniche che limitino l'esposizione dei ricettori all'inquinamento acustico quali, ad esempio:
  - a) disposizione delle zone dell'unità immobiliare destinate al riposo non sottostanti a servizi igienici e relativi scarichi e nelle parti di edificio meno esposte ai rumori provenienti dall'esterno
  - b) articolazione delle volumetrie dell'edificio in modo da realizzare efficaci schermature nei confronti delle sorgenti sonore
  - c) utilizzo di balconi o logge con parapetti pieni e impiego di materiali fonoassorbenti sui relativi intradossi

#### ***Articolo 20 –Il Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici***

1. Il Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti, ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici siano state soddisfatte in opera.
2. Il Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi è una dichiarazione asseverata redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale sulla base di verifiche acustiche in opera, eseguite alla conclusione dei lavori e conformemente alle norme UNI di riferimento. Tali verifiche, che dovranno essere allegate alla dichiarazione, potranno essere eseguite a campione su porzioni di immobile che presentino elementi divisori di tipologia ricorrente. In alternativa alle verifiche in opera può essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, a firma del direttore dei lavori, del costruttore e del tecnico competente che ha firmato il Certificato Acustico di Progetto che attestino la rispondenza di quanto effettivamente realizzato alle previsioni progettuali del Certificato Acustico di Progetto.
3. Il Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi è un documento necessario al rilascio dell'agibilità/abitabilità dell'immobile.

## **TITOLO VI -RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI**

#### ***Articolo 21 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico***

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;

#### ***Articolo 22 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico***

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti titolari del progetto o delle opere predispongono una documentazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico conforme ai contenuti di cui al DGR 770/P 2011 della Regione Abruzzo con riferimento ad interventi di nuova costruzione, ampliamento ovvero modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere), qualora riguardino una delle opere ed attività di seguito indicate:
  - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
  - c) discoteche;
  - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - e) impianti sportivi e ricreativi;
  - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. La documentazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico deve essere contenuta nelle domande per il rilascio di:
- a) titoli abilitativi edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
  - b) provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e delle infrastrutture di cui alla precedente lettera a)
  - c) qualunque altra licenza, SCIA od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività economiche o produttive
3. Sono escluse dall'obbligo di presentazione la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico le attività a bassa rumorosità individuate dalla normativa (attualmente il DPR 19 ottobre 2011, n. 227, articolo 4, comma 1 e allegato B) che possono rendere autodichiarazione asseverata da parte del titolare dell'attività, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
4. In caso di attività non rientranti nell'allegato B del DPR 19 ottobre 2011, n.227, ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello stesso D.P.R. 19/10/2011 n. 227 è possibile, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore dettati dalla vigente zonizzazione acustica comunale, ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

#### **Articolo 23 - La Valutazione Previsionale di Clima Acustico**

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 8 comma 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, i competenti soggetti titolari del progetto o delle opere devono allegare alla domanda di permesso di costruire la documentazione di valutazione previsionale di clima acustico conforme ai contenuti di cui al DGR 770/P 2011 della Regione Abruzzo, con riferimento ai seguenti interventi di nuova costruzione:
- a) scuole e asili nido,
  - b) ospedali;
  - c) case di cura e di riposo;
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'art. 8 comma 2 della L. 447/95 come modificato dall'art. 12 del D. Lgs. 42/2017.

#### **Articolo 24 - Piani di risanamento acustico delle imprese**

Il Piano di risanamento acustico delle imprese è normato dall'art. 15 comma 2 della Legge 447/95, richiamato dall'art. 8 della L.R. 23/07.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate dal superamento dei limiti della zonizzazione acustica hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento Attuativo.

2. Il piano di risanamento acustico dell'impresa deve essere presentato all'Amministrazione Comunale entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 23/07.

#### **Articolo 25 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento acustico d'impresa**

1. Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico di impresa sono quelle previste nel DGR 770/P del 2011 della Regione Abruzzo; in particolare dovranno essere dettagliati:

- Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- la tipologia di attività;
- la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PRG;
- il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
  - la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
  - le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
  - i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
  - le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
  - le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
  - i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale.

2. La relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici in scala opportuna, specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

#### **Articolo 26 – Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento**

Il Piano di Risanamento dovrà prevedere un termine massimo per gli interventi di bonifica, che non sarà comunque superiore ad un periodo di 24 mesi dalla data di presentazione del piano.

Il Sindaco può concedere una ulteriore deroga per un periodo massimo di 36 mesi.

Il Piano di Risanamento dovrà essere redatto da un Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 6 L. 447/95 e nel rispetto dei criteri sanciti dalla G.R. ai sensi dell'Art. 5 della LR 23/07.

Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica, deve essere data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al Comune. Le imprese che non presentano il Piano di Risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla classificazione acustica entro 24 mesi dall'approvazione definitiva della classificazione stessa.

Si applicano le ulteriori disposizioni previste dall'Art. 8 della LR 23/07.

## **TITOLO VII - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI**

### ***Articolo 27 - Ordinanze***

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti, visto il relativo parere tecnico dell'Arta a seguito di controllo strumentale e le conseguenti indicazioni della ASL a riguardo della tutela della salute pubblica, l'Amministrazione Comunale dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. L'Amministrazione Comunale può inoltre disporre, con ordinanza: - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nelle presenti norme; - particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

### ***Articolo 28 - Sanzioni***

1. Salvo che il fatto costituisca reato penalmente perseguibile, le inosservanze alle prescrizioni delle presenti norme sono punite come indicato nel seguito; nel caso in cui le sanzioni previste dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione, queste si intendono automaticamente modificate anche nelle presenti norme. Chiunque nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di cui all' art.9 delle presenti norme è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.032,00 ad € 10.329,00 in conformità a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95 (sono escluse le infrastrutture di trasporto) e Art. 14 della LR 23/07.
2. In caso di mancata presentazione della documentazione di impatto acustico o della documentazione previsionale di clima acustico, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Dirigente del Servizio competente provvede mediante ordinanza all'acquisizione di tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa di una somma da euro 258,23 ad euro 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 1 della L. 447/95.
3. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e si verifichi la reiterata condotta omissiva, il Dirigente del servizio competente comunale, con proprio provvedimento, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione delle relative eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni.

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Articolo 29 - Disciplina dei controlli***

1. L'Amministrazione Comunale si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell'A.R.T.A., stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.

### ***Articolo 30 - Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio della Città.

### ***Articolo 31 - Abrogazioni e validità***


1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultino sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

## ALLEGATO 1

### Schemi esemplificativi verifica limiti assoluti e differenziali (rif. attività di cui all'art. 3 e 5 del presente regolamento)


#### CASO ESEMPLIFICATIVO 1



#### PROCEDURA

Verifica, al ricettore, del rispetto, da parte dell'attività sorgente, dei limiti assoluti e differenziali previsti dalla classe in cui ricade il ricettore stesso secondo quanto riportato nel Piano Comunale di Classificazione Acustica.

## CASO ESEMPLIFICATIVO 2



## PROCEDURA

Verifica, al ricevitore, del rispetto, da parte dell'attività sorgente, dei limiti assoluti e differenziali previsti dalla classe in cui ricade il ricevitore stesso secondo quanto riportato nel Piano Comunale di Classificazione Acustica.